

**ORDINANZA DELLA CORTE****(Quinta Sezione)****21 gennaio 2005**

**nel procedimento C-75/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Beroep di Antwerpen): Ministerie van Financiën contro Hendrik Hanssens e a. (1)**

**(Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità)**

(2005/C 106/22)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Nel procedimento C-75/04, Ministerie van Financiën contro Hendrik Hanssens, Rudi Verhoeven, World Wide Shipping and Forwarding NV (WWSF) avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Hof van Beroep di Antwerpen (Belgio) con ordinanza 11 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2004, la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore) e J. Makarczyk, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 21 gennaio 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Hof van Beroep di Antwerpen con ordinanza 11 febbraio 2004 è irricevibile.*

(1) GU C 94 del 17.4.2004.

**ORDINANZA DELLA CORTE****(Quinta Sezione)****26 gennaio 2005**

**nel procedimento C-153/04 P: Euroagri Srl contro Commissione delle Comunità europee (1)**

**(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — FEAOG — Contributo finanziario — Progetto pilota e di dimostrazione per l'utilizzo di una nuova tecnologia "Endo-vena" sui fruttiferi»)**

(2005/C 106/23)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Nel procedimento C-153/04 P, avente ad oggetto un ricorso, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, contro una sentenza del Tribunale di primo grado, proposto il 23 marzo 2004, Euroagri Srl, con sede in Monte Vidon Combatte (avv.: W. Massucci), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti:

sig.ra C. Cattabriga e sig. L. Visaggio), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk e P. Kūris (relatore), giudici; avvocato generale: sig. M. Poirares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 26 gennaio 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 *L'impugnazione è respinta.*2 *La Euroagri Srl è condannata alle spese.*

(1) GU C 106 del 30.4.2004.

**ORDINANZA DELLA CORTE****(Quinta Sezione)****28 gennaio 2005**

**nel procedimento C-208/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État): Inter-Environnement Wallonie ASBL contro Regione Vallone (1)**

**(«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Direttive 75/442/CEE e 91/150/CEE — Nozione di "rifiuto" — Elenco delle materie assimilabili a prodotti»)**

(2005/C 106/24)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nel procedimento C-208/04, Inter-Environnement Wallonie ASBL contro Regione Vallone, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Conseil d'État (Belgio) con ordinanza 29 aprile 2004, pervenuta in cancelleria l'11 maggio 2004, la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. P. Kūris (relatore) e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 28 gennaio 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti, come modificata con direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, osta a che gli Stati introducano una nuova categoria di materie che non rientrano né nella categoria dei rifiuti né in quella dei prodotti, anche se tale nuova categoria di materie può contenere sostanze od oggetti idonei a integrare la definizione della nozione di «rifiuto» ai sensi della predetta disposizione.*

(1) GU C 179 del 10.7.2004.